



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CREDITO EMILIANO SpA – Capogruppo del Gruppo bancario “Credito Emiliano – Credem”
Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153
P. IVA 00766790356 - REA n° 219769 - Iscritta all’Albo delle banche e all’Albo dei Gruppi Bancari
tenuti dalla Banca d’Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede Sociale e Direzione Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle eventuali assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.

Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e sul suo sito *internet*.

Capo II

COSTITUZIONI

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.

2. Possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati. I lavori dell'Assemblea, con decisione del Presidente, possono essere oggetto di riprese audio/video.

4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e valevole per la singola assemblea. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato.

3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono fare pervenire la documentazione comprovante la legittimazione all'Ufficio Azionisti mediante raccomandata a.r. ovvero in forma elettronica con file muniti di firma digitale da inviare mediante posta elettronica del titolare del diritto di voto all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it entro almeno 1 giorno lavorativo precedente l'assemblea, salve diverse modalità e termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri all'Ufficio Azionisti mediante raccomandata a.r. ovvero in forma elettronica con file muniti di firma digitale da inviare mediante posta elettronica del titolare del diritto di voto all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it entro almeno 1 giorno lavorativo precedente l'assemblea, salve diverse modalità e termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati dagli intervenuti e da coloro che assistono alla riunione apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature per gli intervenuti e coloro che assistono, ne determina le condizioni ed i limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio, il quale potrà essere incaricato anche al di fuori delle ipotesi in cui il suo intervento sia obbligatorio per legge. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia.

3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci.

4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

6. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione dell'intervento.

7. Il Presidente comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Capo III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

Il Presidente e, su invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e quelli eventualmente oggetto di integrazione. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, diversi dal rappresentante designato dalla Società, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, diversi dal rappresentante designato dalla Società, possono altresì formulare proposte.

La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.

Il rappresentante designato dalla Società esercita l'eventuale delega unicamente mediante diritto al voto, senza possibilità di chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione o altre richieste di intervento.

3. Gli aventi diritto possono formulare domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea inviando le specifiche richieste all'Ufficio Azionisti, le quali devono pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima dell'assemblea. La richiesta dev'essere corredata dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente. La richiesta può altresì essere inviata in forma elettronica mediante invio del file, munito della firma digitale del richiedente, a mezzo di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it. Le domande che gli aventi diritto formulano prima dell'assemblea possono essere un massimo di 5 per ogni argomento posto all'ordine del giorno e devono essere dedotte mediante indicazione specifica delle informazioni richieste e dei fatti e questioni inerenti, nonché formulate mediante separata numerazione. Ciascun avente diritto ha la facoltà di formulare domande prima dell'Assemblea in un unico contesto, non considerandosi le richieste pervenute successivamente alla prima.

4. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'Assemblea alle quali non sia già stata data risposta da parte della Società.

5. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente art. 4, comma 4, possono fornire risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto e possono, altresì, dichiarare non dovuta la risposta quanto le informazioni richieste risultano presenti sul sito *internet* della Società conformemente alle vigenti prescrizioni normative.

6. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

7. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Salvo diversa disposizione del Presidente, di norma gli interventi hanno una durata non superiore a dieci minuti e le repliche a cinque. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

8. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento nell'argomento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Capo IV

VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

1. Il Presidente stabilisce prima dell'apertura della discussione le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Nel caso in cui il Presidente disponga che le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione, potrà altresì richiedere l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

Capo V
CHIUSURA

Art. 11
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.